

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5 DEL 24 MARZO 2025 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 12 DEL 19 MARZO 2025







Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 21 marzo 2025, n. 5

Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie.

pag. **2**

S05



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO5_1_LRE_5_1_TESTO

Legge regionale 21 marzo 2025, n. 5

Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1	-	(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7/2024)
Art. 2	-	(Assegnazione di risorse alle CCIAA per attività di gestione amministrativa dei contributi)
Art. 3	-	(Termine di rendicontazione per interventi di sicurezza urbana)
Art. 4	-	(Termine di rendicontazione finanziamenti Programma sicurezza anno 2022)
Art. 5	-	(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2022)
Art. 6	-	(Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022)
Art. 7	-	(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9/2023)
Art. 8	-	(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
Art. 9	-	(Conferma del contributo al Comune di Gemona del Friuli)
Art. 10	-	(Convenzione con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi)
Art. 11	-	(Proroga dei termini di realizzazione progetto e di rendicontazione contributo all'Istituto
		regionale Rittmeyer per i ciechi)
Art. 12	-	(Norma finanziaria)
Art. 13	-	(Entrata in vigore)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7/2024)

- 1. All'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 114 le parole: <<ai gestori di pubblici esercizi, anche sulle spese già sostenute,>> sono soppresse e dopo la parola <<autorità,>> è inserita la seguente: <<anche>>;
 - b) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

<<114 bis. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 114:

- a) i gestori di pubblici esercizi, in forma singola o associata, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2024;
- b) i soggetti privati che, nell'ambito di intese con le competenti autorità, hanno sostenuto spese nell'anno 2024.>>.

Art. 2

(Assegnazione di risorse alle CCIAA per attività di gestione amministrativa dei contributi)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via forfettaria alle Camere di Commercio della Regione la somma di 150.000 euro per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 114, della legge regionale 7/2024 ripartita nella misura di un terzo a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia e di due terzi a favore della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
- 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via forfettaria alle Camere di Commercio della Regione la somma di 100.000 euro per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 118, della legge regionale 7/2024 ripartita in egual misura a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
- 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono concesse d'ufficio con decreto che dispone la contestuale liquidazione e fissa il termine di rendicontazione da effettuare ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 3

(Termine di rendicontazione per interventi di sicurezza urbana)

1. Il termine di rendicontazione delle spese relative alle risorse concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 21, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), è fissato al 30 giugno 2026.

Art. 4

(Termine di rendicontazione finanziamenti Programma sicurezza anno 2022)

1. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e Servizi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito delle Sezioni II, V e VI del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 691, sono fissati al 31 ottobre 2025.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2022)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), sono inseriti i seguenti:

- <<1 bis. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia organizzatrice dell'evento.
- 1 ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata dalla Sezione territoriale di cui al comma 1 bis, d'intesa con le altre Sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza corredata da una relazione illustrativa dell'evento e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.
- 1 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.
- 1 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.
- 2. Per l'anno 2025, la domanda di cui al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 1, è presentata entro il 30 aprile 2025 anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022)

- 1. All'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- <<2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza almeno trenta giorni prima della data di inizio delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.>>;
 - b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- <<2 bis. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso fino a un massimo di 50.000 euro per le celebrazioni dei decennali delle Sezioni e fino a un massimo di 10.000 euro per le celebrazioni dei centenari dei Gruppi.
- 2 ter. Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse.
- 2 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le pubblicazioni, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.>>.
- 2. Per l'anno 2025, sono considerate ammissibili anche le domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, come sostituito dal comma 1, lettera a), presentate pri-

ma della data di entrata in vigore della presente legge, anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.

Art. 7 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), dopo le parole <<- Uffici territoriali del Governo>> sono inserite le seguenti: <<e delle Commissioni territoriali>>.

Art. 8 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023 è inserita la seguente:

<a bis) rilascia, con riferimento alle strutture di cui alla lettera a) e ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2006, parere vincolante di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e delle modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006;>>.

2. La disposizione di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023, come inserita dal comma 1, si applica anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 (Conferma del contributo al Comune di Gemona del Friuli)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per il progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.
- 2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comune rendiconta le spese sostenute entro il 30 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 10 (Convenzione con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste la convenzione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), per la gestione delle procedure disciplinari.

Art. 11

(Proroga dei termini di realizzazione progetto e di rendicontazione contributo all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi)

1. Il progetto di attività correlato al contributo concesso all'Istituto regionale Rittmeyer

per i ciechi nell'ambito del bando per iniziative progettuali riguardanti l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è realizzato entro il 31 dicembre 2025 e rendicontato entro il 31 marzo 2026.

Art. 12 (Norma finanziaria)

- 1. Per le finalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
- 3. Per la finalità prevista dal comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 6/2022, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
- 4. Per la finalità prevista dall'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, come modificato dall'articolo 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
- 5. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 6.
- 6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 marzo 2025

FEDRIGA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 21/03/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 19/03/2025 n.44

Allegato 8/1

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESFERIZIO 2025	in diminuizione			0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.834.110,80 4.871.782,40	0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.834.110,80 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 250.000,00 40.756.043,06 0,00 250.000,00 43.780.099,58
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.13794 ESERCIZIO	2025 in aumento			37.671,60 4.584.110,80 250.0 4.621.782,40 250.0	37.671,60 4.584.110,80 250.0 4.621.782,40	37.671,60 4.584.110,80 250.0 4.621.782,40			3.143.426,52 41.006.043,06 44.030.099,58
		residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa
DENOMINAZIONE		03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	03.02 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	03.02.1 TITOLO 1 - Spese correnti	TOTALE PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.04.1 TITOLO 1 - Spese correnti
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		03	03.02	03.02.1			12	12.04	12.04.1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

8

Allegato 8/1

Data 21/03/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 19/03/2025 n.44

Pagina 2

SPESE

≰
GIULIA
⋖
VENEZI
_
FRIUL
9
Ā
ÿ
REGIONE AUTONOMA
\sim

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA	VARIAZIONI	INOIZ	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
			N.13794 ESERCIZIO	in aumento	in diminuizione	ESERCIZIO 2025
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	3.143.426,52	00'0	00'0	3.143.426,52
		competenza	41.006.043,06	00'0	250.000,00	40.756.043,06
		cassa	44.030.099,58	00'0	250.000,00	43.780.099,58
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui	3.143.426,52	00'0	00'0	3.143.426,52
		competenza	41.006.043,06	00'0	250.000,00	40.756.043,06
		cassa	44.030.099,58	00'0	250.000,00	43.780.099,58
	TOTALE SPESE	residui	3.181.098,12	00'0	00'0	3.181.098,12
		competenza	45.590.153,86	250.000,00	250.000,00	45.590.153,86
		cassa	48.651.881,98	250.000,00	250.000,00	48.651.881,98
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	1.655.594.864,93 13.202.356.836,73 14.496.443.587,57	0,00 250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00 250.000,00	1.655.594.864,93 13.202.356.836,73 14.496.443.587,57

NOTE Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 9, commi da 114 a 121, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di Commercio della Regione un finanziamento straordinario di 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro a favore del territorio del Comune di Pordenone, 1.500.000 euro a favore del territorio del Comune di Udine e 1 milione di euro a favore del territorio del Comune di Trieste, per la concessione di contributi [ai gestori di pubblici esercizi, anche sulle spese già sostenute,] per l'impiego, d'intesa con le competenti autorità, anche presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nel rispetto della disciplina statale vigente.

114 bis. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 114:

- a) i gestori di pubblici esercizi, in forma singola o associata, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2024;
- b) i soggetti privati che, nell'ambito di intese con le competenti autorità, hanno sostenuto spese nell'anno 2024.
- 115. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine e la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.

- 116. Il contributo di cui al comma 114 è concesso ed erogato in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
- 117. Per le finalità previste dal comma 114 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.
- 118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine e alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia un finanziamento straordinario di 1 milione di euro ciascuna per la concessione di contributi, in misura non inferiore al 60 per cento della spesa, anche sulle spese già sostenute, finalizzati all'acquisto, installazione, potenziamento e attivazione di impianti di allarme e di videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali.
- 119. Le Camere di Commercio, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano la domanda di finanziamento al Servizio competente in materia di sicurezza.
- 120. I finanziamenti di cui al comma 118 sono concessi ed erogati in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
- 121. Per le finalità previste dal comma 118 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 146.

- Omissis -

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 9, commi da 114 a 121, della legge regionale 7/2024 vedere la nota all'articolo
- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 42 (Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e

delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

- 2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
- 3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 9, commi da 21 a 24, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 è il seguente:

∆rt a

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

- Omissis -

- 21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2022, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 1 milione di euro per la realizzazione di interventi individuati d'intesa con le Prefetture in materia di sicurezza urbana, per attività anche afferenti al potenziamento degli impianti di videosorveglianza e al completamento delle interconnessioni delle sale operative.
- 22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di uno schema di preventivo delle spese complessivamente previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 23. Le risorse di cui al comma 21 sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
- 24. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 30.

- Omissis -

Note all'articolo 4

- La rubrica della sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022 reca: Destinatari: Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale - Interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza urbana integrata a supporto dei Corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e f), della legge regionale 5/2021

- La rubrica della sezione V del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022 reca: Destinatari: Servizi di polizia locale dei comuni singoli e associati, con almeno cinque operatori Interventi in materia di sicurezza per la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della lr 5/2021
- La rubrica della sezione VI del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022 reca: Destinatari: Servizi di polizia locale dei comuni singoli e associati Interventi in materia di sicurezza per le spese correnti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere a), b) e f), della Ir 5/2021

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)

- 1. La Regione istituisce la "Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini", da celebrare il 20 maggio di ogni anno o in una giornata della settimana che precede o segue tale data, in ricordo della prima riunione organizzativa degli Alpini per la ricostruzione del Friuli terremotato nel 1976.
- 1 bis. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia organizzatrice dell'evento.
- 1 ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata dalla Sezione territoriale di cui al comma 1 bis, d'intesa con le altre Sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza corredata da una relazione illustrativa dell'evento e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.
- 1 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.
- 1 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
- 2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 bis (Centenari delle Sezioni ANA FVG)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni Nazionali Alpini
- FVG per l'organizzazione e la realizzazione di eventi e iniziative in occasione delle celebrazioni dei decennali delle rispettive Sezioni. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per le celebrazioni dei centenari dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
- 2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza almeno trenta giorni prima della data di inizio delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.
- 2 bis. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso fino a un massimo di 50.000 euro per le celebrazioni dei decennali delle Sezioni e fino a un massimo di 10.000 euro per le celebrazioni dei centenari dei Gruppi.
- 2 ter. Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse.
- 2 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le pubblicazioni, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.
- 3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 (Tirocini in materia di immigrazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi, previo accordo, presso gli uffici competenti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Commissioni territoriali presenti in regione Friuli Venezia Giulia, per sviluppare conoscenze e

competenze sotto il profilo amministrativo e giuridico in materia di immigrazione.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'Università, in qualità di soggetto promotore, di seguito specificate:
- a) indennità di partecipazione del tirocinante;
- b) oneri assicurativi previsti per legge a carico dell'Università;
- c) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini a carico dell'Università.
- 3. L'accordo di cui al comma 1 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.
- 4. Le somme di cui all'articolo 20, comma 12, sono ripartite in misura uguale a favore dei due Atenei.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)

- 1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
- a) supporta i Comuni che accolgono i minori stranieri non accompagnati loro affidati presso strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori, autorizzate e accreditate ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 6/2006, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali ed educativi dei minori stranieri non accompagnati;
- a bis) rilascia, con riferimento alle strutture di cui alla lettera a) e ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2006, parere di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e delle modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006.

- b) promuove presso i Comuni l'istituto dell'affidamento familiare, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore alla famiglia);
- c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;
- d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;
- e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;
- f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
- g) sostiene l'attività del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dell'attività dei tutori volontari previsti dall'articolo 11 della legge 47/2017;
- h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.
- 3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.
- 4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
- 5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.
- 6. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età, l'Amministrazione regionale estende gli interventi previsti al presente articolo anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, esclusivamente per coloro i quali il competente Tribunale dei minorenni abbia disposto con decreto motivato l'affidamento ai servizi sociali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 47/2017.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

- Omissis –

- 5. Per l'anno 2022 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Gemona del Friuli per un progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.
- 6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ed erogato d'ufficio.
- 7. Il beneficiario rendiconta le risorse ricevute entro un anno dall'erogazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 8. Per la finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 55.
 - Omissis –
- Per il testo dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 vedere la nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 è il seguente:

Art. 17

(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)

- 1. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, di seguito denominato Ufficio unico, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presso la Regione.
- 2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.

3. Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale, delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all'articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.

3 bis. (ABROGATO) 3 ter. (ABROGATO)

3 quater. (ABROGATO)

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 è il seguente:

Art. 19

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

- 1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti.
- 2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).

Nota all'articolo 12

- Per il testo degli articoli 3 e 3 bis della legge regionale 6/2022 vedere le note agli articoli 5 e 6.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10 (Bilanci di previsione finanziari)

- 1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
- 2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
- 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
- a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
- 4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.
- 4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge

n. 44

d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 10 marzo 2025 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;

S05

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-STICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI Corso Cavour 1 - 34132 Trieste

Tel. +39 040 377.2016

e-mail: logistica@regione.fvg.it logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo:
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi
 informativi Servizio logistica, protocollo e servizi generali Ufficio amministrazione BUR Corso Cavour, 1 34132 Trieste utilizzando
 il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il
 portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

• Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI

FASCICOLI	
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO	
• formato CD	€ 15,00
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400	€ 20,00
 formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 	€ 40,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare	€ 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare	€ 50,00
PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO	€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione IN FORMA ANTICIPATA

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.

b) bonifico bancario cod.IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

per spese pubbl. avvisi, ecc. CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)

per acquisto fascicoli B.U.R. CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:

- pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A. impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula